

COMUNE DI NANNO

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O
PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto dall'Amministrazione comunale e verrà condotto in economia.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10.05.1976, n. 319, così come modificati con l'art. 3 della legge 23.04.1981, n. 153).

ART. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico dal Comune.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati nel rispetto delle norme urbanistiche concernenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al limite della proprietà privata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al Comune.

ART. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

ART. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Comune, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, la riparazione sarà a carico di chi ha provocato il guasto.

ART. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare le saracinesche stradali.

ART. 9

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico
- b) mediante concessione di utenze private.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 10

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontane pubbliche;*
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;*
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;*
- d) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.*

ART. 11

Uso delle fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;*
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.*

ART. 12

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;*
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.*

FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 13

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- A. quelle per USO DOMESTICO: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' compreso l'innaffiamento di giardini ed orti e il lavaggio di veicoli ad uso personale, mentre è escluso in ogni caso l'uso per l'irrigazione di terreni agricoli;*
- B. quelle per USO EXTRA DOMESTICO: è l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati al punto precedente.*

ART. 14

Forniture

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

ART. 15

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è in facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

ART. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni sui terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su modulo predisposto dal Comune nel quale dovranno essere specificati la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, gli estremi catastali dell'immobile con la dichiarazione "esente da interventi abusivi", l'ubicazione e il proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà avvenire nel momento in cui l'interessato sarà in grado di produrre il certificato di abitabilità o agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico.

ART. 18

Oneri di allacciamento

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto un diritto fisso di allacciamento pari a L. 50.000.=

ART. 19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di 100 mc. annui.

ART. 20

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima l'utente sarà tenuto a pagare per intero il minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

ART. 21

Bocche d'incendio private

Ogni utente può ottenere su domanda una speciale derivazione per bocche d'incendio da installarsi all'interno dell'edificio.

Queste non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

ART. 22

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti, la quale sarà di norma da 1 pollice.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale o dalla tubazione prima del contatore.

Per condomini con più utenze potrà essere eseguito un solo allacciamento alla rete stradale con tubazioni di diametro superiore ad 1 pollice, ed eseguita la separazione utenze in apposito locale quadro-contatore.

Qualora un fabbricato sia diviso materialmente fra più proprietari ogni appartamento dovrà essere munito di proprio contatore e la fatturazione avverrà al nome dei singoli proprietari.

Potranno essere ammesse eccezioni nel caso di edifici esistenti, per i quali risulti impossibile o comunque molto gravosa la separazione dei circuiti interni di alimentazione dei diversi appartamenti; tali casi saranno comunque da accertarsi di volta in volta da parte del Comune e la fatturazione dell'acqua avverrà a carico dei proprietari in parti uguali a meno che fra gli stessi non sia stato preventivamente raggiunto un accordo diverso.

ART. 23

Condutture private all'interno delle proprietà

I tratti di allacciamento interni alla proprietà privata e le tubature relative dovranno essere eseguite a regola d'arte, a cura e spese dell'utente stesso, in conformità al progetto depositato in Comune e previa segnalazione agli Uffici comunali dell'inizio dei lavori.

Fatte le opere, in ogni caso, prima del reinterro saranno verificate dall'incaricato del Comune.

La condotta di allacciamento fra la tubazione principale di distribuzione ed il contatore posto nello stabile rimangono di proprietà del privato, al quale spetta l'onere della manutenzione e delle riparazioni necessarie.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i danni causati all'impianto da eventuali sbalzi di pressione, evitabili mediante installazione a cura del concessionario di un riduttore di pressione.

MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 24

Contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dal Comune nel modo seguente:

- da 1/2 pollice per le utenze domestiche
- da valutarsi caso per caso per le utenze non domestiche.

Il contatore fornito dal Comune rimane di proprietà comunale e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo rapportato ai consumi come risulta dall'allegato "A".

L'installazione del contatore verrà effettuata dall'incaricato comunale.

ART. 25

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l'incaricato comunale.

Prima e dopo il contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, ad un'altezza minima di 50 cm. da terra.

Tutti i contatori saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'incaricato comunale.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 26

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i luoghi ove sono collocati i contatori.

La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

ART. 27

Incuria e manomissione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

ART. 28

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, il Comune provvederà alle opportune verifiche.

ART. 29

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato alla media delle ultime 2 letture annue effettuate.

ART. 30

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta.

CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 31

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 32

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

ART. 33

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi (es. cantieri edili)

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di tre anni alle seguenti condizioni:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento.

ART. 34

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 35

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione e alle condizioni e modalità che saranno in essa stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 36:

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nel mese di gennaio.

Al fine di consentire il controllo e la lettura dei contatori i proprietari di case abitate saltuariamente dovranno comunicare al Comune il nominativo di una persona incaricata della custodia della casa e comunque disporre affinché sia reso possibile in qualsiasi momento l'accesso al contatore da parte del personale comunale.

Qualora, per cause dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

ART. 37
Tariffe acqua

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta comunale, soggetti all'autorizzazione del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP). Si da atto che le tariffe vigenti risultano dalla tabella di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

La riscossione avrà luogo secondo le procedure previste dall'art. 69 del DPR 28.01.1988 n. 43, come sostituito dall'art. 6bis della L. 26.01.1990 n. 165.

ART. 38
Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla data di recapito delle stesse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con le seguenti maggiorazioni:

- a) penalità: pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, con un minimo di L. 10.000.=-;
- b) interessi di mora: nella misura dell'interesse legale (10%) per il tempo dell'effettivo ritardo.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

ART. 39
Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo sei mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione.

ART. 40
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto ad effettuare la riparazione a proprio carico e spese.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le opere e spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 41
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

ART. 42
Variazione del Regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'organo competente, ove necessari, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

ART. 43
Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 03.03.1934, n. 383, come modificato dalla L. 24.11.1981, n. 689, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

ART. 45

Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonerano l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito, salvo successivo rimborso.

ART. 46

Tasse ed imposte

Qualunque tassa od imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 47

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 48

Decorrenza ed inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'Albo pretorio.

E' demandato alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 30.03.1993
con deliberazione N. 17/93

Il Consigliere designato
Ruggero Gaburri



Il Sindaco

Dr. Renzo Cristoforotti

Il Segretario

Dr. Tiziana Franzoi

Roberto Ruffini

[Signature]

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 I° comma
della Legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni 04.01.1993
n. 1, per dieci giorni consecutivi dal 01.04.1993 al
11.04.1993 con/senza opposizioni

NANTO addì 12.04.93



Il Segretario

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 4888/132

Trento, 30.04.93

Pubblicato a termini degli artt. 5 e 60, 3° comma della Legge
regionale sull'Ordinamento dei Comuni 04.01.1993 n. 1, per
quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale
depositato nella Segreteria comunale dal 13.05.93

al 28.05.1993

NANTO addì 2.06.93



Il Segretario

[Signature]